



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2023/0456/BE (Belgium)

Decreto ministeriale che modifica varie disposizioni del decreto ministeriale del 28 dicembre 2018 recante disposizioni generali sui regolamenti di prestazione energetica, sui certificati di prestazione energetica e sulla certificazione dei contraenti e degli installatori

Data di ricezione : 19/07/2023

Termine dello status quo : 20/10/2023

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2192

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0456/BE

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification - Notificación - Notifizierung - Нотификация - Oznámení - Notifikation - Γνωστοποίηση - Notificación - Teavitamine - Ilmoitus - Obavijest - Bejelentés - Notifica - Pranešimas - Paziņojums - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Notificare - Oznamenie - Obvestilo - Anmälan - Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Ne zahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20232192.IT

1. MSG 001 IND 2023 0456 BE IT 19-07-2023 BE NOTIF

2. Belgium

3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif

NG III - 2de verdieping

Koning Albert II-iaan, 16

B - 1000 Brussel

be.belnotif@economie.fgov.be

3B. Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Koning Albert II-iaan, 20

Bus 17

B - 1000 Brussel



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

4. 2023/0456/BE - B00 - Costruzioni

5. Decreto ministeriale che modifica varie disposizioni del decreto ministeriale del 28 dicembre 2018 recante disposizioni generali sui regolamenti di prestazione energetica, sui certificati di prestazione energetica e sulla certificazione dei contraenti e degli installatori

6. Il decreto ministeriale prevede adeguamenti al metodo di calcolo dell'EPB. Vengono inoltre modificati il metodo di calcolo e il protocollo di ispezione per la formattazione degli EPC, il protocollo di misurazione e il metodo di calcolo NR.

7.

8. L'articolo 4 introduce una serie di miglioramenti all'allegato 13 del MB del 28 dicembre 2018, che stabilisce come comprovare la temperatura di ritorno di progetto. Sono stati aggiunti i seguenti chiarimenti:

- riferimento all'ultima versione della norma;
- definizione di un numero di temperature minime per tipo di stanza;
- chiarimento su cosa si intende per "spazio non destinato all'occupazione da parte di persone";
- aumento del limite inferiore dell'eccezione da 10 W/m² e 100 W a 20W/m² e 200 W, rispettivamente.

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche all'allegato 18/3 del DM del 28 dicembre 2018, il protocollo di ispezione per EPC residenziali, piccoli non residenziali e spazi comuni.

La modifica più significativa è quella dell'ispezione e dell'importazione dei sistemi di ventilazione (parte IX del protocollo di ispezione). Ad oggi, le ispezioni e le importazioni sono state molto scarse. Con la modifica, dovranno essere presenti più impianti di ventilazione in una percentuale maggiore di stanze perché questo sia convalidato negli EPC residenziali come sistema di ventilazione.

Sono stati apportati altri piccoli adeguamenti.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'allegato 18/4 del DM del 28 dicembre 2018, la formula di struttura della metodologia di calcolo degli EPC residenziali, piccoli non residenziali e spazi comuni.

I più importanti sono:

- Calcolo dei sistemi di ventilazione;
- Regolazione del rapporto di copertura predefinito se la pompa di calore è il generatore preferito.

L'articolo 7 apporta una serie di modifiche all'allegato 18/5 del DM del 28 dicembre 2018, la struttura della formula della metodologia di calcolo per gli EPC non residenziali. I più importanti sono i seguenti:

- Convalida del calore residuo
- L'elenco delle tecnologie per le energie rinnovabili che possono migliorare l'etichetta corrisponde a quello della normativa europea.
- Una serie di aggiustamenti/miglioramenti al calcolo del consumo di energia per l'acqua calda sanitaria e la ventilazione, e la produzione di energia da parte di una caldaia solare.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche all'allegato 18/6 del DM del 28 dicembre 2018, il protocollo di ispezione e misurazione per EPC non residenziali. Inizialmente, le modifiche apportate alla struttura della formula si sono tradotte in un modo modificato di ispezionare e misurare. Inoltre, è stata effettuata una serie di piccole ottimizzazioni.

9. Il presente progetto di decreto ministeriale adegua l'allegato 13 che definisce come deve essere motivato il progetto di temperatura di ritorno. Poiché dall'inizio del 2023 tale comprova è stata collegata a un obbligo (requisito di riscaldamento a bassa temperatura), questa metodologia viene utilizzata più spesso e quindi sorgono più frequentemente domande e ambiguità. Di conseguenza, sono stati aggiunti alcuni chiarimenti.

Anche il protocollo di ispezione e la metodologia di calcolo per gli EPC residenziali, per i piccoli edifici non residenziali e per le parti comuni sono soggetti a modifiche per quanto riguarda l'importazione e l'ispezione dei sistemi di ventilazione.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Finora le ispezioni e le importazioni sono state molto sommarie: è sufficiente avere una griglia di alimentazione in almeno un locale asciutto e una griglia di scarico in almeno un locale umido per designare un sistema di ventilazione negli EPC residenziali. Questo non è sufficiente per garantire la qualità dell'aria in edifici completamente rinnovati. Pertanto, l'ispezione e l'importazione negli EPC sono state adattate e ampliate.

Inoltre, sono stati aggiunti dei piccoli miglioramenti al protocollo di ispezione e alla metodologia di calcolo.

Sono stati apportati diversi adeguamenti alla struttura della formula della metodologia di calcolo per gli EPC non residenziali:

- convalida del calore residuo: l'etichetta non è più determinata solo sulla base della quota di energia rinnovabile, ma anche sulla base dell'indicatore dell'obiettivo a lungo termine. Oltre all'energia rinnovabile, questo indicatore contiene anche il calore residuo (attraverso una rete di calore o recuperato localmente).
- Recentemente è stato pubblicato un nuovo allegato VII (UE) 2018/2001, che considera il raffreddamento con un rendimento sufficientemente elevato (SPF >3,5) come rinnovabile o meno in parte. Tale adeguamento è stato attuato anche nella struttura della formula degli EPC non residenziali.
- Una serie di aggiustamenti/miglioramenti al calcolo del consumo di energia per l'acqua calda sanitaria e la ventilazione, e la produzione di energia da parte di una caldaia solare.

Infine, sono state apportate alcune modifiche all'allegato 18/6, il protocollo di ispezione e misurazione per EPC non residenziali. Inizialmente, le modifiche apportate alla struttura della formula si sono tradotte in un modo modificato di ispezionare e misurare. Inoltre, sono state effettuate delle piccole ottimizzazioni sulla base delle domande e dei commenti ricevuti dagli esperti di energia durante il primo semestre di applicazione dell'EPC.

10. Numeri o titoli dei testi di base: Non sono presenti testi di base

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu